***Allegato n.* 10**

**PATTO DI INTEGRITA’ AI SENSI DELLA L. 190/2012**

Al MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi deiprodotti agro-alimentari – Laboratorio di Salerno

Via Irno, 11

84135 – SALERNO

**OGGETTO: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, EX ART. 60, COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI CAPPE CHIMICHE , ARREDI TECNICI DI LABORATORIO , ARMADI DI STOCCAGGIO ED ALLACCIAMENTI IMPIANTISTICI DA DESTINARSI ALLA NUOVA SEDE DEL LABORATORIO ICQRF DI SALERNO – CIG : 86588293BC**

TRA

**L’OPERATORE ECONOMICO** *(indicare denominazione e forma giuridica)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_n. \_\_\_\_\_\_\_

Rappresentata da *(Cognome e Nome*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In qualità di (*Titolare /Legale rappresentante*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Laboratorio di Salerno, rappresentato dal Dirigente del Laboratorio dott.ssa Angela Felicita Savino, nata a Roma il 27 settembre 1960, codice fiscale: SVNNLF60P67H501G, domiciliato presso il Laboratorio di Salerno, C.F. 95088230651, con sede in Salerno, via Irno, 11, per la “ *Fornitura ed installazione di cappe chimiche , arredi tecnici di laboratorio , armadi di stoccaggio ed allacciamenti impiantistici da destinarsi alla nuova Sede del Laboratorio di Salerno ”*

SOMMARIO

1. OGGETTO

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DELLA FORNITURA

4. OBBLIGHI DELLA AUTORITA’ DI GESTIONE

5. SANZIONI

6 . EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

7. AUTORITA’ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e successivamente aggiornato con la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e inserito nella “Documentazione amministrativa”, da ciascun partecipante alla procedura di gara. Tale sottoscrizione deve essere apposta per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i necessari poteri.

Questo documento costituisce parte integrante della procedura di gara e del relativo contratto.

 In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi agroalimentari – Laboratorio di Salerno (di seguito ICQEF) e l’operatore economico che all’esito della procedura aperta sopra soglia di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D. LGS n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa valutazione delle offerte, per la “*Fornitura ed installazione di cappe chimiche , arredi tecnici di laboratorio , armadi di stoccaggio ed allacciamenti impiantistici da destinarsi alla nuova Sede del Laboratorio di Salerno*”, è risultato aggiudicatario (di seguito, anche “Affidatario”), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell’esecuzione della fornitura affidata.

L’Affidatario e l’ICQRF si impegnano a rispettare, e a far rispettare al proprio personale e ai collaboratori, il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’Affidatario e dell’ICQRF nell’ambito dell’esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto successivamente stipulato, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Patto di Integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti stipulati dall’Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti di cui al d.lgs.n.50/2016 (di seguito “Codice”).

ART. 3 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario, in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:

a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;

b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;

c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell’Affidatario della fornitura e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.

e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L’Affidatario avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., del contratto stipulato.

L’Affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall’ICQRF, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

Art. 4 - OBBLIGHI DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE

Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l’ICQRF si impegna, per quanto di competenza, a:

a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell’esecuzione del contratto stipulato, secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (D.M. prot. n. 1117 del 31/01/2018), nonché nel Codice etico di comportamento adottato dall’ICQRF con Decreto del Capo dell’Ispettorato prot. n. 1222 del 27 novembre 2013;

b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fase di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;

c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o l’esecuzione del contratto;

d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria;

e) all’atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi di cui al d.lgs. n.39/2013.

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5 – SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

1. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria se la violazione è accertata nella fase precedente l’aggiudicazione dell’appalto;

2. la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione dell’appalto, ma precedente alla stipula del contratto;

3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, nel caso in cui la violazione degli impegni di cui all’articolo 3 sia accertata in relazione agli obblighi contrattuali assunti dall’Affidatario nei confronti della stazione appaltante.

La risoluzione può essere altresì esercitata ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione:

(a) ogni qualvolta nei confronti dell’Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p. nonché

(b) nel caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 3, lett. d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall’articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 e ss.mm.ii.

Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione di un precedente contratto, la Stazione appaltante potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del Codice.

4. Segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ed alle competenti Autorità giurisdizionali.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della stazione appaltante (*whistleblowing*), le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Mipaaf.

In ogni caso, l’accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, costituisce legittima causa di esclusione del partecipante alla procedura di gara dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture banditi dall’ICQRF, per i successivi tre anni.

ART.6 - EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di Legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7 - AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel bando di gara e nel successivo contratto.

Salerno, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 L’AFFIDATARIO L’ICQRF

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_